

Sent. n. 293/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78393 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv.

Claudio Sadurny e dall'avv. Gianna Colasanti

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Sabrina Pancari.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha rappresentato di aver presentato
servizio come dirigente di Roma Capitale fino al
30/09/2014. Ha esposto che la pensione è stata

liquidata con il sistema retributivo per un importo lordo pari a € 76.786,18 e che il TFS è stato liquidato in € 138.982,53. Ha rilevato che la sentenza n. 3310/2016 del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, ha riconosciuto, in parziale accoglimento della domanda e con decorrenza dal 1/10/2014, il diritto alle differenze retributive. Ha, quindi, evidenziato che il resistente non ha provveduto in via amministrativa e ha concluso chiedendo la condanna del resistente alla riliquidazione del TFS nella misura al lordo di € 78.154,62 detratto quanto già corrisposto e della pensione in € 89.932,99 annuali, con interessi e rivalutazione dal 1/10/2014, o alle somme risultanti all'esito del giudizio, con vittoria di spese di lite.

Con comparsa di costituzione il resistente ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e di aver corrisposto gli arretrati, comprensivi di oneri accessori, calcolati in € 51.130,39, sulla base dei dati comunicati da Roma Capitale con il mod. PA04 del 06/04/2018, rilevando che il PA04 del 26/08/2022 non può essere oggetto di esame in quanto occorre che Roma Capitale provveda alla comunicazione dei dati

attraverso la certificazione in Nuova Passweb. Ha concluso per il rigetto e in subordine per la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Con successiva memoria la ricorrente ha rilevato di aver ricevuto l'importo di € 23.490,44 per pagamento TFS senza alcun prospetto di liquidazione, e gli arretrati sul trattamento pensionistico riliquidato in € 88.031,78. Ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con note il resistente ha rilevato il Comune di Roma ha provveduto all'aggiornamento della Posizione Assicurativa dell'utente, con contestuale copertura contributiva e pertanto l'Istituto sta procedendo ad ulteriore rideterminazione della pensione della ricorrente che sarà posta in liquidazione con la rata di marzo 2023. Ha concluso per il rigetto e in subordine per la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Con decreto del 23/02/2023 giudizio è stato riassegnato.

Con successiva memoria il ricorrente ha depositato una consulenza tecnica di parte che ha rilevato differenze solo per la pensione lorda.

All'udienza del 24/01/2024, l'avv. Claudio Sadurny per la ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere per il TFS e l'accoglimento del ricorso per la riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura quantificata nella consulenza tecnica di parte von vittoria di spese e l'avv. Andrea Botta per l'INPS ha rilevato che in ogni caso non competono le spese di lite con riferimento al TFS per difetto di giurisdizione del giudice contabile sul trattamento di fine servizio e si è riportato agli atti.

Con l'ordinanza n. 20/2024 è stato chiesto all'INPS di depositare il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico e i criteri di calcolo e con successiva nota l'INPS ha depositato il suddetto provvedimento di riliquidazione.

Con note la ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere anche con riferimento al trattamento pensionistico, insistendo per la vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 19/06/2024 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gianna Colasanti per la ricorrente e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS hanno chiesto la cessata materia e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del

dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

La ricorrente ha chiesto la riliquidazione del TFR e del trattamento pensionistico e, in ragione della documentazione depositata dal resistente in corso di causa, la cessata materia del contendere.

Ciò posto, tenuto conto della documentazione in atti, va dichiarata la cessata materia del contendere.

In virtù del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la domanda del ricorrente sulla riliquidazione della pensione è stata soddisfatta solo in corso di causa, l'INPS è tenuto alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, nulla per le spese

di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
giugno 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA